

Novità per gli insegnanti che sono stati assunti dal 1° settembre scorso

Prof, scatta la ricostruzione

Nello stipendio rivalutazione del preruolo

Pagina a cura
DI ANTIMO DI GERONIMO

I docenti che hanno ottenuto la conferma in ruolo dal 1° settembre scorso possono chiedere la ricostruzione della loro carriera. Si tratta di un beneficio importante che consente agli insegnanti di ottenere il ricalcolo dell'importo dello stipendio, tenendo conto dell'anzianità di servizio comprensiva del periodo prestato prima dell'immissione in ruolo.

Il preruolo, però, viene riconosciuto per intero solo nell'ordine dei primi quattro anni di servizio, mentre quelli successivi valgono per i 2/3. Insomma, si tratta di un'operazione che può portare anche a cospicui aumenti di stipendio, specialmente se il periodo di preruolo è stato molto esteso nel corso del tempo.

Da quest'anno, peraltro, le operazioni dovrebbero essere svolte in tempi molto brevi. Ciò perché i relativi adempimenti saranno effettuati direttamente dalle scuole (articolo 14 del decreto del presidente della repubblica 275/99) e non più dagli uffici scolastici provinciali.

La novità riguarda la tempistica, in un settore da sempre afflitto da una mole impressionante di pratiche arretrate. A sette anni di distanza dall'entrata in vigore della nuova disciplina, finalmente, infatti, il decentramento entrerà a regime. Il tutto con una notevole riduzione dei tempi di evasione delle relative pratiche.

LE FUNZIONI PER LA RICOSTRUZIONE

Il 9 gennaio scorso, infatti, il ministero dell'istruzione, dopo avere terminato gli interventi di formazione del personale di segreteria, ha emanato una nota (disponibile sulla rete intranet del ministero) con la quale ha informato gli uffici periferici della disponibilità di nuove funzioni per gestire le pratiche di riconoscimento dei servizi e dei benefici per la progressione di carriera.

LA RICOSTRUZIONE LA FA LA SCUOLA

L'amministrazione centrale ha ricordato agli uffici periferici che le segreterie delle scuole sono già abilitate all'apertura di pratiche per i dipendenti in servizio.

Ma la definizione delle pratiche dovrà avvenire dopo l'emanazione di un provvedimento definitivo, che potrà essere formato solo dopo l'approvazione della ragioneria provinciale dello stato. Dopo di che la pratica non potrà più essere modificata da alcun ufficio, ma solo ristampata.

IL PROVVEDIMENTO ALLA SCUOLA DI ARRIVO

Qualora taluni procedimenti non dovessero essere stati portati a compimento durante la permanenza nella scuola del dipendente interessato, la scuola di nuova titolarità potrà terminare l'opera, avendo cura di sostituire il codice della scuola nell'intestazione della pratica.

La normativa di riferimento

Articolo 485 del decreto legislativo 297/94

è la norma del Testo unico che sancisce il diritto, per i docenti, al riconoscimento dei servizio prestati prima dell'immissione in ruolo.

Articolo 569 del decreto legislativo 297/94: regola il diritto alla ricostruzione di carriera per il personale Ata

Articolo 11, comma 14 della legge 124/99

stabilisce che l'anno di servizio sia ritenuto valido ai fini della ricostruzione di carriera se siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio finale

Decreto ministeriale 190 del 6 aprile 1995

fissa i termini per i procedimenti. Per la ricostruzione di carriera il termine previsto è di 480 giorni

Nel caso in cui la scuola titolare del procedimento dovesse essere soppressa o accorpata e, dunque, munita di un nuovo codice, la nuova istituzione scolastica potrà definire i procedimenti dopo avere sostituito il codice della scuola nell'intestazione delle pratiche.

CHE COSA CAMBIA PER I NEOASSUNTI

I neoassunti a tempo indeterminato, dunque, otterranno i provvedimenti di ricostruzione subito dopo la conferma in ruolo. E ciò avverrà con un provvedimento del dirigente scolastico. A differenza di quanto accadeva nel precedente ordinamento, allorché la scuola si limitava a disporre un inquadramento provvisorio e poi l'ufficio scolastico provvedeva alla formazione del provvedimento definitivo.

MA RITARDI E DISSERVIZI RISTANO

Un sistema caratterizzato da disservizi di proporzioni imponenti che, nei casi limite, ha determinato ritardi nella formazione dei relativi provvedimenti fino alle soglie della pensione dei diretti interessati.

Si tratta, peraltro, di un problema tutt'altro che risolto. Tanto più che nella maggior parte dei centri servizi amministrativi vi sono arretrati che riguardano pratiche di ricostruzione che attendono di essere istruite da 15-20 anni.

IL TERMINE È DI 480 GIORNI

Un dato allarmante, che diventa più inquietante se si pensa che la legge fissa in 480 giorni il tempo massimo entro il quale vanno definite le pratiche di ricostruzione di carriera (si ve-



da il decreto ministeriale n. 190 del 6 aprile 1995). Nel frattempo i diretti interessati percepiscono stipendi il cui importo è inferiore a quanto avrebbero diritto. Salvo poi ottenere il dovuto a distanza di tanti anni, all'atto del riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo.

QUANTO VALE IL PRERUOLO

Il servizio preruolo, peraltro, viene riconosciuto per intero limitatamente a quattro anni ai fini giuridici ed economici. Il servizio eccedente i quattro anni, invece, viene valutato ai fini giuridici nell'ordine di 2/3 e ai fini economici per 1/3. Per i docenti, la valutazione del servizio vale a prescindere dal numero di ore di insegnamento prestate settimanalmente.

Fermo restando che l'anno scolastico viene valutato per intero solo se risponde alla durata prescritta dalla legge all'epoca in cui il servizio è stato prestato. E dunque, le frazioni di durata inferiore non vengono valutate.

PER UN ANNO 180 GIORNI

Dall'anno scolastico 1974/75 l'anno scolastico viene valutato per intero se il periodo di servizio è stato pari ad almeno 180 giorni, oppure se è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (si veda l'articolo 11, comma 14 della legge 124/99).